



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2020/Pres.

Milano, 22 febbraio 2020

AI MAGISTRATI  
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
AI GIUDICI ONORARI  
AI TIROCINANTI E AGLI STAGISTI  
*sede*

**Oggetto: Malattia infettiva diffusiva CORONAVIRUS COVID 19 – indicazioni.**

*Vista l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 con la quale, a seguito del dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sono state disposte misure organizzative per prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;*

*visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Milano prot. n. 1904/Pres/2020 del 22.2.2020 che detta disposizioni organizzative in materia;*

*considerato che, come si legge nell'ordinanza, sussiste un cluster di infezione da coronavirus COVID-19 nei comuni di **Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;***

*considerato che, con detta ordinanza, per la popolazione di tali Comuni è stata, tra l'altro, obbligatoriamente disposta la "Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali";*

*considerato che, in detta ordinanza, è previsto che "I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID-19 a cura dei datori di lavoro";*

facendo seguito alle precedenti istruzioni diramate dal Ministero della Giustizia in data 11 febbraio 2020, relativamente all'epidemia da coronavirus;

 1

SI DISPONE

che, in via precauzionale, **i magistrati, il personale amministrativo, i giudici onorari, i tirocinanti, gli stagisti, il personale volontario**, provenienti dai sopraindicati Comuni, **si astengano** dall'attività lavorativa/formativa presso questo Tribunale per i Minorenni di Milano.

Le assenze dal lavoro saranno giustificate dallo stato di emergenza in atto.

Nel caso di servizi essenziali, come saranno determinati dai Superiori Organi, i lavoratori addetti potranno essere ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID-19, da effettuarsi a cura del medico competente d'intesa con le competenti strutture delle ATS.


Si trasmette l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020, **invitando ad osservarne puntualmente ogni indicazione**.

Si trasmettono, altresì, le disposizioni diramate dal Ministero della Giustizia in data 11 febbraio 2020.


Con riserva di comunicare eventuali successive modifiche delle presenti disposizioni, anche relative al coinvolgimento di ulteriori territori.

Si comunichi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Paola Pirro  


IL PRESIDENTE

Maria Carla Gatto  




# Ministero della Salute

Il Ministro della Salute  
di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni."*

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codogno e Castiglione d'Adda, contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

dispone quanto segue:

per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la:

- 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
- 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
- 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
- 7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopraindicati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Lodi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Milano, 21 febbraio 2020

Attilio Fontana  


Roberto Speranza  




# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

m_dg		
01514601108		
n°	11 FEB. 2020	
135		
UOR	PERC.	R/D
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	

**Alla Corte Suprema di Cassazione**  
**Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione**  
**Alla Direzione Nazionale Antimafia**  
**Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**  
**Alle Corti di Appello**  
**Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello**  
**Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici**

e, p.c.

**All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro**

*Oggetto: disposizione del Capo di Gabinetto in data 6 febbraio 2020, n. prot. 4988.U.*

EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV - INDICAZIONI PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI O ESERCIZI A CONTATTO CON IL PUBBLICO.

Si trasmette per la diramazione a tutto il personale degli uffici giudiziari la nota del Ministero della Salute relativa a quanto meglio precisato in oggetto.

**Il Direttore Generale**  
*Alessandro Leopizzi*

*Visto*  
*MLC*



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

*Al G. Dag. fa  
la trasmissione  
agli uffici guidati*

IL CAPO DI CABINETTO  
*Luivio Baldi*

**A**

PROTEZIONE CIVILE  
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA  
coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI  
mbac-ndem@mailecrt.beniculturali.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato  
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ROMA

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI  
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE  
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE  
AUTONOME TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
(ANCI)  
ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITÀ  
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA  
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI  
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI  
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E  
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA  
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE  
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO  
OSPEDALE LUIGI SACCO  
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE –  
NAS  
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE  
INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)  
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E  
PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA  
POVERTÀ (INMP)  
ROMA

CUB (Confederazione Unitaria di Base)  
GUIDE ED ACCOMPAGNATORI  
Viale Lombardia, 20 - 20131 Milano  
cubnazionale@postecert.it

CONFARTIGIANTO  
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO  
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)  
confcommercio@confcommercio.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ  
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE  
francesca.misso@regione.veneto.it  
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

---

**OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.**

In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

In proposito si rappresenta quanto segue.

**Situazione epidemiologica e valutazione del rischio**

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.

La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500.<sup>1</sup>

**Indicazioni operative**

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

---

<sup>1</sup> Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO ([www.who.int](http://www.who.int)), ECDC ([www.ecdc.eu](http://www.ecdc.eu)), Ministero Salute ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)), ISS ([www.iss.it](http://www.iss.it)).



Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus.

Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020)<sup>2</sup>, si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**\*f.to Dott. Claudio D'Amario**

Il Direttore dell'Ufficio 05  
Dott. Francesco Maraglino

*\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*

<sup>2</sup> A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), **E** senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica; **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;